INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Synthesis

Contratto di assicurazione multiramo, a vita intera, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

Modello ISPA-E54SINT-Ed.06/2025

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Gruppo Intesa Sanpaolo

Presentazione

Che tipo di contratto è

Synthesis è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, con prestazioni collegate alle seguenti tipologie di investimento:

- una **Gestione Separata**, cioè un portafoglio di investimenti gestito dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti. Il contratto, per la parte di investimento nella Gestione Separata, prevede la garanzia di corrispondere al cliente non meno dell'importo investito;
- uno o più **Fondi Interni**, cioè fondi di investimento costituiti e gestiti dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti, che presentano diversi livelli di rischio-rendimento e non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo;
- uno o più **Fondi Esterni (OICR)**, cioè Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono compresi i fondi comuni di investimento e le SICAV. I Fondi Esterni (OICR) sono istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne alla compagnia.

È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato.

Che prestazione offre

In qualsiasi momento, dopo i primi 90 giorni, il cliente può riscattare interamente o in parte il capitale investito, considerando i rendimenti finanziari dell'investimento ed eventuali garanzie finanziarie prestate dalla compagnia.

In caso di morte dell'assicurato, il contratto garantisce ai beneficiari indicati il pagamento del capitale investito maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data della morte.

A chi è rivolto

Synthesis è rivolto a persone fisiche o persone giuridiche di tipo società fiduciarie con fiduciante persona fisica, che vogliono investire un capitale, diversificandolo per livello di rischio-rendimento, usufruendo della garanzia finanziaria su una parte dell'investimento e di una prestazione maggiorata in caso di morte dell'assicurato.

Il prodotto, inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Indice

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	**Art. 1**	Che contratto è Synthesis	Pag. 1/36
		Art. 2	Chi si può assicurare	Pag. 2/36
	Durata	**Art. 3**	Come si sottoscrive il contratto	Pag. 2/36
		Art. 4	Quando inizia il contratto	Pag. 2/36
		Art. 5	Quando si estingue il contratto	Pag. 3/36
Versamenti	Premio unico	**Art. 6**	Cos'è il premio unico	Pag. 4/36
		Art. 7	Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 4/36
		Art. 8	Quali sono i limiti massimi dei versamenti	Pag. 4/36
		Art. 9	Come effettuare i versamenti	Pag. 4/36
	Costi	**Art. 10**	Quali sono i costi applicati ai versamenti	Pag. 5/36
Investimento e prestazioni	Modalità di investimento	**Art. 11**	Come viene ripartito il premio unico	Pag. 6/36
		Art. 12	Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi	Pag. 6/36
		Art. 13	Come si determina il valore complessivo dell'investimento	Pag. 6/36
	Modifica dell'investimento (switch)	**Art. 14**	Come modificare le scelte di investimento (switch)	Pag. 7/36
		Art. 15	Come si richiede lo switch	Pag. 8/36
		Art. 16	Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Pag. 8/36
		Art. 17	Quali sono i costi dello switch	Pag. 9/36
	Rivalutazione dell'investimento	**Art. 18**	Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata	Pag. 9/36
		Art. 19	Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno	Pag. 10/36
		Art. 20	Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni	Pag. 11/36
		Art. 21	Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni	Pag. 11/36
		Art. 22	Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Esterni (OICR)	Pag. 13/36
		Art. 23	Quali sono i costi di gestione dei Fondi Esterni (OICR)	Pag. 13/36
		Art. 24	Cos'è l'attività di Fund Selection relativa ai Fondi Esterni (OICR)	Pag. 20/36
		Art. 25	Quali sono i costi dell'attività di Fund Selection	Pag. 22/36
	Protezione prevista per il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	**Art. 26**	Protezione prevista per il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Pag. 22/36
	Prestazione in caso di morte o riscatto	**Art. 27**	Come si determina la prestazione in caso di morte dell'assicurato	Pag. 23/36
		Art. 28	Come e quando è possibile richiedere il riscatto	Pag. 25/36
		Art. 29	Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto	Pag. 25/36
		Art. 30	Quali sono i costi in caso di riscatto	Pag. 27/36
Altre informazioni	Recesso	**Art. 31**	Come recedere dal contratto	Pag. 28/36
		Art. 32	Come si determina il rimborso in caso di recesso	Pag. 28/36
	Scelta dei beneficiari	**Art. 33**	Come scegliere i beneficiari	Pag. 29/36
		Art. 34	Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 29/36
		Art. 35	Come modificare i beneficiari e il referente terzo	Pag. 30/36
	Richiesta della prestazione	**Art. 36**	Come richiedere la prestazione in caso di morte dell'assicurato	Pag. 31/36
		Art. 37	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)	Pag. 33/36
	Pagamenti della compagnia	**Art. 38**	Come vengono effettuati i pagamenti	Pag. 33/36
		Art. 39	Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti	Pag. 33/36
	Altre norme	**Art. 40**	Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto	Pag. 34/36
		Art. 41	Operazioni richieste di sabato	Pag. 34/36
		Art. 42	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento e disinvestimento	Pag. 34/36
		Art. 43	Modifiche nell'offerta dei Fondi Interni	Pag. 34/36
		Art. 44	Operazioni relative ai Fondi Esterni (OICR)	Pag. 34/36
		Art. 45	Prestiti, cessione del contratto e pegno	Pag. 35/36
		Art. 46	Pignoramento o sequestro del capitale	Pag. 35/36
		Art. 47	Imposte e normativa di riferimento	Pag. 35/36
	Reclami e controversie	**Art. 48**	Come presentare un reclamo	Pag. 36/36
		Art. 49	Come gestire le controversie	Pag. 36/36
Scheda sintetica di prodotto *(Funzionamento e costi del contratto)*				Pag. 1/2
Glossario				Pag. 1/4

Indice

Allegati	**Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"**	Pag.	1/3
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Mix 10	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Mix 20	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Mix 30	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Multiasset 15	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Multiasset 30	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex	Pag.	1/5
	Regolamento Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Pag.	1/7
	Allegato 1: Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Pag.	1/1
	Allegato 2: Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag.	1/1
	Area clienti	Pag.	1/1
	Modulo di polizza (fac-simile)	Pag.	1/5
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag.	1/5

Tipo di contratto

Art. 1 Che contratto è Synthesis

Synthesis (MIXT5) è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e durata pari alla vita dell'assicurato.

Il versamento del premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ripartiti, al netto dei costi, secondo la scelta di investimento del cliente e nel rispetto dei limiti contrattuali, tra:

- una Gestione Separata denominata "Trendifondo Intesa Vita";
- uno o più Fondi Interni scelti dal cliente, tra i seguenti offerti dal contratto:
  - **area gestione attiva**
    - Synthesis Mix 10
    - Synthesis Mix 20
    - Synthesis Mix 30
    - Synthesis Multiasset 15
    - Synthesis Multiasset 30
  - **area bilanciata**
    - Synthesis Multiasset 25
    - Synthesis Multiasset 50
    - Synthesis Multiasset 80
  - **area flessibile**
    - Synthesis Multiasset Flex
    - Synthesis ProtettoDue
- uno o più Fondi Esterni (OICR) elencati all'art. 23, per i quali la compagnia effettua periodicamente un'attività di Fund Selection, descritta all'articolo 24 "Cos'è l'attività di Fund Selection relativa ai Fondi Esterni (OICR)", consistente nell'aggiornamento, nel monitoraggio e in un'attività di salvaguardia, che può comportare la sostituzione di uno o più Fondi Esterni (OICR).

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, la compagnia garantisce in caso di morte dell'assicurato o di riscatto una prestazione almeno pari agli importi investiti, tenuto conto degli eventuali trasferimenti verso altri fondi e/o dei riscatti parziali.

Per la parte di investimento nei Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR), la compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo. La prestazione è soggetta al rischio finanziario in quanto dipende dall'andamento del valore della quota dei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR).

Le informazioni di dettaglio sulla Gestione Separata e sui Fondi Interni sono riportate nei rispettivi Regolamenti allegati al contratto e nella pagina prodotto sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei Fondi Esterni (OICR) collegati al contratto sono riportate nella pagina prodotto del sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com dove sono presenti sia i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento disponibili sia l'indicazione del sito internet delle Società di Gestione.

Art. 2 Chi si può assicurare

Il cliente (il contraente), cioè il titolare del contratto, è:

- una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato;
- una persona giuridica con sede legale in Italia di tipo società fiduciaria con fiduciante persona fisica.

L'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione del contratto;
- non aver compiuto 91 anni al momento dell'inizio del contratto.

Chi è il cliente

Il cliente è il contraente, cioè la persona fisica o persona giuridica che sottoscrive il contratto ed effettua i versamenti e, nel caso di persona fisica, è, al tempo stesso, l'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Durata

Art. 3 Come si sottoscrive il contratto

La sottoscrizione del contratto da parte del cliente (conclusione del contratto) può avvenire in diversi modi:

- **in sede**, cioè presso i locali della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;
- **fuori sede**, cioè presso locali diversi dagli uffici della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;
- **tramite internet banking**, cioè con tecniche di comunicazione a distanza e l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla banca intermediaria. In questo specifico caso, la sottoscrizione del contratto avviene all'interno di una proposta di investimento che la banca intermediaria invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al cliente. La proposta di investimento può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o disinvestimento. La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui la banca intermediaria sia impossibilitata ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, il contratto si estingue e non produce più effetti. In caso di estinzione il cliente riceverà la comunicazione nell'area riservata dell'internet banking.

Cos'è il modulo di polizza

È il documento già sottoscritto dalla compagnia e firmato dal cliente che attesta e specifica la sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Art. 4 Quando inizia il contratto

L'inizio del contratto (decorrenza), cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui la compagnia investe il premio unico al netto dei costi.

L'inizio del contratto coincide quindi con la data di investimento.

La data di investimento si determina in modo diverso secondo la modalità di sottoscrizione del contratto (a condizione che la compagnia abbia incassato il premio):

- **per i contratti sottoscritti in sede** è il terzo giorno lavorativo dopo la data di sottoscrizione del modulo di polizza;
- **per i contratti sottoscritti fuori sede** è il quarto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di sospensiva del contratto, che è pari a sette giorni successivi dalla data di

sottoscrizione del modulo di polizza. Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo;

- **per i contratti sottoscritti tramite internet banking** è il quinto giorno lavorativo dopo la ricezione della proposta di investimento da parte del cliente nella sezione riservata dell'internet banking.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, l'investimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

È possibile posticipare la data di inizio del contratto e quindi la data di investimento fino a un massimo di 20 giorni successivi a:

- la data di sottoscrizione del modulo di polizza, in caso di sottoscrizione del contratto in sede o fuori sede;
- la data di ricezione della proposta da parte del cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni.

Per Synthesis la durata è pari a tutta la vita dell'assicurato.

Art. 5 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi:

1. recesso;
2. morte del cliente;
3. riscatto totale.

Premio unico

Art. 6 Cos'è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il cliente versa per avere diritto alle prestazioni del contratto.

L'importo minimo del premio unico è di 150.000,00 euro.

Art. 7 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono degli importi che il cliente può versare in un momento successivo all'inizio del contratto, a condizione che:

- siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di inizio del contratto;
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 10.000,00 euro.
- il cliente abbia un'età inferiore a 91 anni alla data di investimento.

La compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione ai clienti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione ai clienti.

Art. 8 Quali sono i limiti massimi dei versamenti

L'importo totale dei versamenti (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) che è possibile effettuare deve rispettare i seguenti limiti:

- massimo 4.000.000,00 di euro sulla Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" per unico cliente relativamente ai contratti dei prodotti Synthesis (MIXT1, MIXT4, MIXT5), Synthesis HNWI (MIXT3) e Synthesis Business (MIXT7); alla determinazione di questa soglia concorrono: premi unici, versamenti aggiuntivi, riscatti parziali e operazioni di switch;
- massimo 10.000.000,00 di euro di importo "attivo" (premio attivo) sulla Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" per unico cliente o più clienti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi.

Al momento del versamento e anche con controlli successivi, la compagnia si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei limiti.

In caso di superamento dei limiti, la compagnia, entro 30 giorni dalla data di versamento, si riserva la facoltà di restituire il premio unico. Gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del versamento fino alla data di pagamento.

PREMIO ATTIVO

Per premio attivo si intende il valore complessivo dei versamenti effettuati, su uno o più contratti, da un unico cliente (o più clienti legati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita", al netto dei disinvestimenti per:

- riscatti (totali o parziali);
- conversioni in rendita;
- scadenze dei contratti;
- morte dell'assicurato;
- trasferimento in uscita ad altri Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) o Gestioni Separate della compagnia (switch).

Art. 9 Come effettuare i versamenti

I versamenti devono essere effettuati a favore della compagnia tramite autorizzazione del cliente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito coincide con la data di investimento.

L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Nel caso in cui il cliente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della compagnia (numero verde 800.124.124, PEC servizioclienti@pec.intesanpaoloassicurazioni.com) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al cliente. La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla compagnia.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Costi

Art. 10 Quali sono i costi applicati ai versamenti

La compagnia applica al premio unico un costo fisso di 100,00 euro. Il premio unico versato al netto di questo costo costituisce l'importo investito.

Sugli eventuali versamenti aggiuntivi non vengono applicati costi e quindi per ciascun versamento aggiuntivo effettuato l'importo investito è pari a quello versato.

ESEMPIO

Modalità di applicazione del costo sul versamento

Un cliente ha sottoscritto Synthesis versando un premio unico di 150.000,00 euro.
Sul versamento è stato applicato un costo fisso di 100,00 euro.

Operazione	Importo del versamento	Costo applicato	Importo investito
Premio unico	€ 150.000,00	€ 100,00	€ 149.900,00

Un cliente effettua un versamento aggiuntivo di 50.000,00 euro.
Sul versamento non sono stati applicati costi.

Operazione	Importo del versamento	Costo applicato	Importo investito
Versamento aggiuntivo	€ 50.000,00	€ 0	€ 50.000,00

Modalità di investimento

Art. 11 Come viene ripartito il premio unico

Il premio unico può essere ripartito nella Gestione Separata e in uno o più Fondi Interni e/o uno o più Fondi Esterni (OICR) nel rispetto dei seguenti limiti:

- per la parte in Gestione Separata da un minimo del 20% fino a un massimo del 70% del premio;
- per la parte nei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) da un minimo del 30% fino a un massimo dell'80% del premio con un minimo di 1.000,00 euro per ogni Fondo Interno/ Fondo Esterno (OICR);
- numero massimo di Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR) selezionabili contemporaneamente: 20.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Art. 12 Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi possono essere ripartiti nella Gestione Separata e in uno o più Fondi Interni e/o uno o più Fondi Esterni (OICR) nel rispetto dei seguenti limiti:

- numero massimo di Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR) presenti sul contratto: 20;
- per ogni Fondo Interno/Fondo Esterno (OICR) il versamento aggiuntivo deve essere, come minimo, di 1.000,00 euro;
- dopo ogni versamento aggiuntivo deve essere garantita la seguente ripartizione, verificata sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del versamento:
  - per la parte in Gestione Separata da un minimo del 20% fino a un massimo del 70% del premio;
  - per la parte nei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) da un minimo del 30% fino a un massimo dell'80% del premio.

La data di investimento dei versamenti aggiuntivi è il terzo giorno lavorativo dopo la richiesta di versamento presso la banca intermediaria, a condizione che la compagnia abbia incassato l'importo.

La data di valuta dell'addebito è pari alla data di investimento.

In caso di versamento tramite bonifico bancario, la data di investimento è il quinto giorno lavorativo dopo l'accredito del versamento sul conto corrente della compagnia.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, l'investimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

Per la parte di versamento destinata a ogni Fondo Interno/Fondo Esterno (OICR) scelto dal cliente viene acquistato un numero di quote pari al rapporto tra l'importo investito in quel fondo e il valore unitario della quota alla data di investimento.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Art. 13 Come si determina il valore complessivo dell'investimento

Il valore complessivo dell'investimento alla data di inizio del contratto è determinato dalla somma di:

- importo investito nella Gestione Separata;
- importo investito in Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR). Per ogni Fondo Interno/Fondo Esterno (OICR) scelto dal cliente viene acquistato un numero di quote pari al rapporto tra l'importo investito in quel fondo e il valore unitario della quota alla data di investimento.

Durante il periodo di validità del contratto, il valore complessivo dell'investimento si modifica in funzione di:

- eventuali movimenti in entrata o uscita effettuati dal cliente quali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali e switch;
- rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata;
- variazione del valore delle quote dei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) collegati al contratto.

BOX ESPLICATIVO - Scelta di investimento

Synthesis è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la possibilità di investire il premio in diverse tipologie di investimento finanziario, ognuna delle quali caratterizzata da un diverso livello di rischio e rendimento.

Come si determina il diverso livello di rischio e rendimento del contratto?
La Gestione Separata, i Fondi Interni e i Fondi Esterni (OICR) proposti da Synthesis presentano diversi livelli di rischio e rendimento, determinati dalla tipologia di titoli che li compongono e dalla presenza o meno di una garanzia finanziaria da parte della compagnia. Tramite la scelta di investimento è possibile combinare tra loro Gestione Separata e uno o più Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) in coerenza con il proprio profilo di rischio e obiettivo di rendimento, nel rispetto dei limiti massimi e minimi previsti dal contratto.

Cosa comporta una scelta di investimento più o meno rischiosa?
Una scelta di investimento più rischiosa, come ad esempio la scelta di un Fondo Interno azionario o un Fondo Esterno (OICR) azionario, comporta l'esposizione degli importi investiti a più ampie variazioni del valore rispetto ad un investimento meno rischioso. Queste variazioni potranno essere:
- positive, comportando un incremento degli importi investiti;
- negative, comportando una diminuzione degli importi investiti.

Modifica dell'investimento (switch)

Art. 14 Come modificare le scelte di investimento (switch)

Durante il periodo di validità del contratto il cliente può richiedere degli switch, cioè operazioni di trasferimento totali o parziali tra le diverse tipologie di investimento presenti sul contratto.

Lo switch può essere:

- **totale da un Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR)** verso uno o più Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) disponibili o verso la Gestione Separata;
- **parziale da un Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR)** verso uno o più Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) disponibili o verso la Gestione Separata;
- **parziale dalla Gestione Separata** verso uno o più Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) disponibili.

I Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) disponibili comprendono anche fondi non ancora selezionati dal cliente, ma disponibili al momento della richiesta di switch.

Il cliente può richiedere uno switch a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di inizio del contratto e senza alcun limite al numero di operazioni effettuabili qualora lo switch comporti trasferimento di importi esclusivamente fra Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR). Nel caso in cui lo switch comporti trasferimento di importi dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) o viceversa il numero massimo di tali operazioni è pari a 2 per ciascun anno solare.

Lo switch è ammesso se alla data di richiesta sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'assicurato è in vita;

- l'importo minimo da trasferire in caso di switch parziale è almeno pari a 1.000,00 euro;
- dopo l'operazione di switch su ciascun Fondo Interno e su ciascun Fondo Esterno (OICR) selezionato l'importo minimo residuo deve essere almeno di 1.000,00 euro;
- dopo l'operazione di switch sia rispettata la seguente ripartizione:
  - nella Gestione Separata da un minimo del 20% (il controllo si applica solo per operazioni in uscita dalla Gestione Separata) e massimo del 70% (il controllo si applica solo per operazioni in entrata nella Gestione Separata) del valore complessivo dell'investimento;
  - nei Fondi Interni e nei Fondi Esterni (OICR) complessivamente, un livello minimo del 30% e massimo dell'80% del valore complessivo dell'investimento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR).

Resta fermo che il numero complessivo di Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR) sul contratto è, come massimo, pari a 20.

Art. 15 Come si richiede lo switch

Il cliente può richiedere lo switch sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria.

La data di richiesta dello switch è il giorno in cui la banca intermediaria (o la compagnia, per le richieste inviate direttamente) riceve il modulo di richiesta.

Prima di procedere all'operazione la compagnia determina gli importi da trasferire e verifica il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 14 (Come modificare le scelte di investimento (switch)). Questa verifica viene effettuata in base al valore delle singole tipologie di investimento del contratto alla data di richiesta dello switch.

In particolare, la data di riferimento per calcolare il valore delle singole componenti è la data dell'ultimo valore quota dei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) - disponibile al momento della richiesta; in questa data, quindi, vengono determinati il capitale investito nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) e la rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata.

L'operazione di switch verrà eseguita il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta dello switch, pertanto gli importi da trasferire - per effetto della valorizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.

Se la data di investimento/disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, l'investimento/disinvestimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

In caso di disinvestimento di quote di Fondi Esterni (OICR), dal relativo valore delle quote verrà trattenuto l'eventuale rateo della commissione di gestione, maturato e non ancora prelevato.

Dopo l'esecuzione dello switch la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma di investimento con il dettaglio dell'operazione.

Art. 16 Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Con riferimento al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, qualora si verifichi l'Evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto, **la compagnia procederà con uno switch automatico verso il Fondo Interno Synthesis Mix 10**.

In particolare, in tale eventualità, la compagnia:

- invierà preventivamente una comunicazione ai clienti per informarli dello switch automatico conseguente all'Evento sopra descritto;
- trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in Fondi Esterni (OICR) monetari, provvederà a trasferire gratuitamente il relativo valore delle quote nel Fondo Interno Synthesis Mix 10.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento si rimanda al Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue che è parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione.

Il disinvenstimento delle quote presenti nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue e il contestuale investimento nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 avverrà sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rilevati alla data di disinvestimento/investimento.

La data di disinvestimento/investimento, in cui la compagnia eseguirà l'operazione di switch automatico, è il 60° giorno successivo alla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue sarà interamente allocato in OICR monetari. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione verrà effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

A seguito dello switch automatico:

- il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota;
- ai clienti direttamente interessati dall'operazione verranno attribuite quote del Fondo Interno Synthesis Mix 10.

La compagnia invierà una comunicazione con il dettaglio dell'operazione. **Ai clienti non è richiesto di fornire un preventivo assenso all'operazione di switch automatico.**

Qualora il Fondo Interno Synthesis Mix 10 non fosse più disponibile, lo switch automatico verrà effettuato verso un altro Fondo Interno con caratteristiche analoghe.

Art. 17 Quali sono i costi dello switch

L'operazione di switch non prevede alcun costo.

Rivalutazione dell'investimento

Art. 18 Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata

Il capitale investito nella Gestione Separata viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) applicando il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto.

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento annuo della Gestione Separata, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione, diminuito del costo di gestione trattenuto dalla compagnia pari all'1,30% annuo.

Il tasso annuo di rivalutazione così definito può assumere anche valore negativo determinando una diminuzione del capitale investito nella Gestione Separata.

Ogni nuova rivalutazione si applica sul capitale comprensivo degli effetti di tutti le rivalutazioni precedenti.

In caso di morte dell'assicurato o riscatto è prevista comunque una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%, ciò significa che la prestazione a favore del cliente non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, detratti gli importi delle eventuali uscite per riscatti parziali e/o switch.

Il capitale, rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, viene comunicato al cliente.

ESEMPIO

Modalità di rivalutazione dell'importo investito nella Gestione Separata

Un cliente ha sottoscritto Synthesis, con data inizio contratto il 31 dicembre, investendo al netto dei costi 150.000,00 euro nella Gestione Separata.

IPOTESI 1: al termine del 1° anniversario la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento del 2,48%. Il tasso di rivalutazione applicato all'importo investito nella Gestione Separata è 1,18%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito al 1° anniversario risulta pari a 151.770,00 euro.

IPOTESI 2: al termine del 1° anniversario la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento del -0,85%. Il tasso di rivalutazione applicato all'importo investito nella Gestione Separata è -2,15%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito al 1° anniversario risulta pari a 146.775,00 euro.

IPOTESI 3: al termine del 1° anniversario la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento dell'1,20%. Il tasso di rivalutazione applicato all'importo investito nella Gestione Separata è -0,10%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito al 1° anniversario risulta pari a 149.850,00 euro.

L'importo investito si rivaluta in base ai rendimenti annuali della Gestione Separata così come riportato nella seguente tabella:

	Premio investito: 150.000,00 € - 1° anniversario		
	IPOTESI 1	**IPOTESI 2**	**IPOTESI 3**
Rendimento della Gestione Separata	2,48%	-0,85%	1,20%
Costo di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
Rivalutazione riconosciuta	**1,18%**	**-2,15%**	**-0,10%**
Valore del capitale rivalutato (150.000,00 € importo investito)	151.770,00 €	146.775,00 €	149.850,00 €

Art. 19 Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno

La rivalutazione di tutti gli importi investiti (derivanti da premio unico, versamento aggiuntivo e switch) e disinvestiti (derivanti da riscatti, prestazione caso morte e switch) durante l'anno viene determinata tramite l'applicazione di tassi di rivalutazione annuale come di seguito descritto:

- importi investiti durante l'anno fino al 31 dicembre.

  La rivalutazione di questi importi viene effettuata tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre;

- importi investiti negli anni precedenti e disinvestiti prima del 31 dicembre.

  Nel caso di importi investiti negli anni precedenti e disinvestiti prima del 31 dicembre la rivalutazione viene effettuata, tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso fra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di disinvestimento. In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data di disinvestimento dell'operazione;

- importi investiti durante l'anno e disinvestiti prima del 31 dicembre.

  Nel caso di importi investiti durante l'anno e disinvestiti prima del 31 dicembre la rivalutazione viene effettuata, tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso fra la data di investimento e la data di disinvestimento. In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data di disinvestimento dell'operazione.

Art. 20 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni

Il capitale investito nei Fondi Interni si determina moltiplicando il valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente per il numero corrispondente di quote possedute.

Il valore del capitale investito varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente. Il valore del capitale è soggetto al rischio finanziario e la compagnia **non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo**.
Perciò il valore del capitale investito nei Fondi Interni riconosciuto dalla compagnia, in caso di riscatto o di morte, **potrebbe risultare inferiore al valore del premio unico e dei versamenti aggiuntivi complessivamente investiti**.

Il cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in base della ripartizione dei versamenti tra Gestione Separata, Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR). Poiché, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo, il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Il valore della quota dei Fondi Interni è espresso in euro ed è fissato a 10,00 euro alla data di costituzione del fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene calcolato e pubblicato giornalmente sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), secondo un calendario di valorizzazione.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Art. 21 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni

Per far fronte alle spese amministrative e di attuazione della politica di investimento la compagnia applica una commissione di gestione sui Fondi Interni.

La commissione di gestione è una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. L'importo della commissione viene calcolato ogni giorno e prelevato ogni tre mesi dal valore complessivo di ciascun Fondo Interno.

Sui Fondi Interni presenti sul contratto sono applicate le seguenti commissioni:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 10 Synthesis Mix 20 Synthesis Mix 30 Synthesis Multiasset 15 Synthesis Multiasset 30 Synthesis Multiasset Flex	**1,60%**
Synthesis Bilanciato 25	**1,20%**
Synthesis Bilanciato 50	**1,30%**
Synthesis Bilanciato 80	**1,40%**
Synthesis ProtettoDue (*)	**1,02%**

(*) per questo Fondo Interno, la commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari.

Per gli importi investiti in quote di OICR sono applicate dai rispettivi emittenti commissioni di gestione in misura massima pari:

- all'1,20% annuo degli attivi stessi per i Fondi Interni Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Synthesis Multiasset 30, Synthesis Multiasset Flex e Synthesis ProtettoDue;
- allo 0,80% annuo degli attivi stessi per i Fondi Interni Synthesis Bilanciato 25, Synthesis Bilanciato 50 e Synthesis Bilanciato 80.

Cos'è la commissione di performance

La commissione di performance è una commissione percentuale che la compagnia applica solo nel caso in cui il Fondo Interno ottenga performance migliori rispetto al relativo parametro di riferimento.

Costo della protezione: con riferimento al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, lo specifico Accordo di protezione tra la compagnia e Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede un costo dello 0,28%, su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, calcolato ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevato trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell'Evento o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Intesa Sanpaolo S.p.A. o cessazione anticipata dell'Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte e secondo quanto previsto nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione e disponibile anche sul sito della compagnia.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. Sui Fondi Interni non sono previste commissione di overperformance è ulteriori oneri dovuti alla sottoscrizione e rimborso di quote degli OICR.

Altri costi collegati all'investimento in Fondi Interni sono:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla società di revisione in merito al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;

- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 22 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Esterni (OICR)

Il capitale investito nei Fondi Esterni (OICR) si determina moltiplicando il valore della quota di ogni Fondo Esterno (OICR) scelto dal cliente, per il numero corrispondente di quote possedute, al netto dei costi delle commissioni annue di gestione, trattenute direttamente dalle Società di Gestione per la loro attività di gestione e del costo della commissione di gestione relativa all'attività di Fund Selection.

Il valore del capitale investito varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni Fondo Esterno (OICR) scelto dal cliente.

Il valore del capitale è soggetto al rischio finanziario e la compagnia **non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo**.

Perciò il valore del capitale investito nei Fondi Esterni (OICR) riconosciuto dalla compagnia, in caso di riscatto, **potrebbe risultare inferiore al valore del premio e degli switch in ingresso complessivamente investiti**.

Il cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in base della ripartizione dei versamenti tra Gestione Separata, Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR). Poiché, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Esterni (OICR) non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo, il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Nei giorni in cui, a causa di eventi eccezionali (per esempio eventi di turbativa del mercato), non fosse disponibile il valore della quota anche solo di un Fondo Esterno (OICR), la compagnia considererà ai fini della determinazione delle prestazioni previste dal contratto, il primo valore delle quote reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione del Fondo Esterno (OICR).

Il valore delle quote dei Fondi Esterni (OICR), in tutti i casi in cui è disponibile, è reperibile sul sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com e pubblicato sui siti internet delle rispettive Società di Gestione.

Art. 23 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Esterni (OICR)

I Fondi Esterni (OICR) nei quali il cliente può investire prevedono delle commissioni annue di gestione, descritte di seguito, trattenute direttamente dalle Società di Gestione per la loro attività di gestione dei Fondi Esterni (OICR) stessi.

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU1129205529	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	1,00%
LU0837981736	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	0,75%
LU2393249326	abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund	0,35%
IE00B81TMV64	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	0,50%

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU1254137224	Allianz Capital Plus	0,46%
LU1883330109	Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative	max 0,55%
LU1525413255	Amundi Global Corp SRI 1-5Y	0,10%
LU1567999476	Amundi Global Corp SRI 1-5Y	0,14%
FR0013188745	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds	max 0,80%
LU1050469870	Amundi Euro Government Bond	max 0,10%
LU0996175948	Amundi Index Msci Emerging Markets	max 0,10%
LU0389810994	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select	max 0,10%
LU0996178371	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	max 0,10%
LU0996177720	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	max 0,10%
LU1601096537	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,15%
LU2498149207	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	0,25%
LU0468289250	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	0,40%
LU0368230461	BlackRock Global Funds - European Fund	0,75%
LU1653088838	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	0,75%
LU0368234703	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	0,90%
LU1960219571	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	0,75%
LU1373035663	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	0,20%
LU0438336777	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund	0,60%
LU1170327289	BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	max 2,00%

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU1291102108	BNP Paribas Easy-MSCI Japan Min TE	0,03%
LU1291102793	BNP Paribas Easy-MSCI Japan Min TE	0,06%
LU1022395633	BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond	max 0,40%
FR0011383058	BNP Paribas Asset Management France - BNP Paribas Developpement Humain	max 0,75%
IE00B3VHXC32	BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Income Fund	1,00%
LU0151325312	Candriam Bonds - Credit Opportunities	0,50%
LU0170293806	Candriam Bonds Global High Yield	max 0,60%
LU2015349330	Candriam Equities L Oncology Impact	max 0,80%
LU1434524259	Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets	max 0,80%
LU1295556887	Capital Group New Perspective Fund LUX	0,75%
LU0992626480	Carmignac Portfolio - Emergents	0,85%
LU0992627611	Carmignac Portfolio - Patrimoine	0,85%
LU0992624949	Carmignac Portfolio - Securite	max 0,55%
LU1653749918	CPR Invest - Food For Generations	max 0,75%
LU1530900684	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	max 1,00%
LU1794438561	DJE - Zins & Dividende	max 0,65%
BE0948502365	DPAM B Equities NewGems Sustainable	max 0,80%
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	max 0,50%
FR0013286911	Echiquier Impact - Echiquier Positive Impact Europe	max 1,00%
LU0365358570	Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return	0,25%
LU0365346997	Epsilon Fund - Euro Cash[1]	0,14%

1 Il Fondo Esterno (OICR) non è selezionabile dal cliente per investimenti; come descritto all'articolo 24 questo Fondo Esterno (OICR) può essere selezionato unicamente dalla compagnia per l'attività di Fund Selection.

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU0497418391	Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	0,60%
LU1529955392	Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB	0,40%
LU0335991294	Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	0,40%
LU0335987854	Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE	0,22%
LU0335987698	Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE	0,16%
LU0335987268	Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE	0,14%
LU1090960326	Eurizon Fund - Bond Flexible	0,40%
LU0335991534	Eurizon Fund - Bond High Yield	0,25%
LU0335989553	Eurizon Fund - Bond USD LTE	0,20%
LU0335989397	Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE	0,14%
LU0335993746	Eurizon Fund Absolute Prudent	0,30%
LU0735549858	Eurizon Fund Active Allocation	0,60%
LU0345362361	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	max 0,80%
LU1097728361	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	max 0,80%
LU0346389934	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	max 0,60%
LU0979392502	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	max 0,70%
LU1097728445	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	max 0,70%
LU1892830081	Fidelity Funds - Water & Waste Fund	max 0,80%
LU0388708587	Fonditalia - Equity Global Emerging Markets	1,40%
LU0388707183	Fonditalia - Equity Italy	1,25%
LU0553727644	Fonditalia - Flexible Italy F34	1,25%
LU0388709049	Fonditalia - Global Income	1,00%
LU0687944396	GAMCO International SICAV - Merger Arbitrage	1,00%
LU0555020725	Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency	max 0,72%
LU1242773882	Goldman Sachs India Equity Portfolio	0,85%

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU1820776075	Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	0,75%
LU0803997666	Goldman Sachs US Dollar Credit	max 0,36%
LU0780249172	HSBC Global Invest Funds - India Fixed Income	0,55%
LU1460782227	HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors	0,70%
LU1451406505	Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,50%
LU1625225237	Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	0,50%
LU1625225666	Invesco Pan European High Income Fund	0,62%
IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced Fund/Ireland	max 0,80%
LU0196034663	Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,00%
LU1814671266	JPM Funds - Euroland Equity Fund	0,40%
LU1773286189	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	0,40%
LU1727354448	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	0,32%
LU1727361229	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	0,58%
LU1814672587	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,50%
LU0248010471	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities	0,60%
IE00BLP5S791	Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian Glbl Equity Absolute Return	0,75%
FR0013185535	Lazard Convertible Global	max 0,865%
FR0011844034	Lazard Credit FI SRI	max 0,665%
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration SRI	max 0,40%
LU1665238009	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Global Listed Infrastructure	0,75%

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
LU1941717735	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund	max 0,75%
LU1881796145	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	max 0,75%
LU0219424131	MFS Meridian Funds - European Research Fund	0,75%
LU0914732671	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	0,90%
LU0706093803	Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds	0,80%
LU0360483019	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	0,75%
IE0033758917	Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund	max 0,45%
IE00BSZLQL65	Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,65%
IE00B12VW904	Neuberger Berman High Yield Bond Fund/Ireland	max 0,60%
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	max 0,50%
IE00B78FDY06	Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund	0,50%
LU0772943501	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,50%
LU1915151887	Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund	0,50%
LU0280437160	Pictet - Emerging Local Currency Debt	max 1,05%
LU0503631631	Pictet - Global Environmental Opportunities	max 1,20%
LU0386875149	Pictet - Global Megatrend Selection	max 1,20%
LU0474969937	Pictet - Global Megatrend Selection	max 1,20%
LU1115920552	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	max 0,90%
LU0217138485	Pictet-Premium Brands	max 1,20%
LU0503633769	Pictet-SmartCity	max 1,20%
IE00B80G9288	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund	0,55%
IE0033666466	PIMCO GIS Global Real Return Fund	0,49%

Codice Isin dell'OICR	Denominazione dell'OICR	Commissioni di gestione annue
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile	max 0,28%
LU2146190165	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Healthy Living	0,80%
LU1046235906	Schroder ISF Strategic Credit	0,60%
LU0334663407	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	0,85%
LU0248177502	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	0,85%
LU0438092701	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	0,15%
LU1159235107	State Street World Screened Index Equity Fund	0,20%
LU1949801242	State Street World Screened Index Equity Fund	0,23%
LU0462791236	Sustainable Global Thematic Portfolio	0,70%
IE00BKDV4296	Trium UCITS Platform PLC-Trium ESG Emissions Improvers Fund	1,00%
IE00BGCZ0719	Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index	0,06%
LU1525532344	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond	max 0,55%
LU0384405949	Vontobel Fund - Global Environmental Change	max 0,825%
LU1171709931	Vontobel Fund - Global Equity	max 0,825%
LU0368555768	Vontobel Fund - Global Equity	max 0,825%
LU0368557038	Vontobel Fund - US Equity	max 0,825%
LU1664635726	Vontobel Fund - US Equity	max 0,825%

Altri costi collegati all'investimento in Fondi Esterni (OICR) sono:

- eventuali costi amministrativi;
- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta da società di revisione;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti nel Paese di istituzione del Fondo Esterno (OICR).

Per ogni altra informazione sui Fondi Esterni (OICR) si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.

Art. 24 Cos'è l'attività di Fund Selection relativa ai Fondi Esterni (OICR)

Il contratto prevede l'attività di Fund Selection con la quale la compagnia procede alla revisione dei Fondi Esterni (OICR) selezionabili dal cliente.

L'attività viene svolta attraverso:

- un'attività di monitoraggio;
- un'attività di aggiornamento periodico;
- un'attività di salvaguardia.

1. Attività di monitoraggio

L'attività di monitoraggio viene svolta almeno 2 volte in ciascun anno solare, salvo frequenza più ravvicinata dovute alle valutazioni della compagnia rispetto al contesto finanziario.

La finalità è quella di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi Esterni (OICR) offerti al cliente.

Questa attività può comportare, nell'interesse del cliente, la sostituzione dei Fondi Esterni (OICR) detenuti che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi e di mercato sulla base di un determinato modello valutativo adottato dalla compagnia.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, la compagnia svolge due tipi di analisi:

- **un'analisi quantitativa** è mirata a verificare l'adeguatezza delle performance di ciascun Fondo Esterno (OICR) rispetto ad altri Fondi Esterni (OICR) con caratteristiche simili, in particolare mediante tecniche di misurazione del ritorno dell'investimento in rapporto al rischio sopportato;
- **un'analisi qualitativa** che prevede una valutazione complessiva dei Fondi Esterni (OICR) in base a solidità del Gestore, qualità ed efficacia della strategia nel generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.
  L'analisi tiene inoltre in considerazione i fattori di sostenibilità valutando, tra le altre, se i fondi promuovano, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR o l'adozione di obiettivi di investimento sostenibile, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Una volta ultimata l'attività di analisi, la compagnia provvede:

- alla sostituzione dei Fondi Esterni (OICR) selezionati dal cliente attraverso operazioni di switch automatico;
- a comunicare al cliente interessato dall'operazione di switch automatico il dettaglio del trasferimento.

2. Attività di aggiornamento periodico

La finalità dell'attività svolta dalla compagnia è quella di mantenere un'offerta di Fondi Esterni (OICR) diversificata e qualitativamente elevata. Si provvederà, dopo l'attività di monitoraggio descritta al precedente paragrafo, ad aggiornarne la selezione:

- inserendo nuovi Fondi Esterni (OICR) per ampliare l'offerta dei Fondi Esterni (OICR) collegati al prodotto. La compagnia provvederà ad informare il cliente;
- eliminando uno o più Fondi Esterni (OICR) e sostituendoli con altri già presenti nell'elenco dei Fondi Esterni (OICR) disponibili nel prodotto e che abbiano caratteristiche simili; se nell'elenco dei Fondi Esterni (OICR) disponibili non fosse presente un Fondo Esterno (OICR) con caratteristiche simili a quello eliminato, il trasferimento verrà effettuato nel Fondo Esterno (OICR) "Monetario" definito al successivo punto 4;

- sostituendo uno o più Fondi Esterni (OICR) con nuovi non presenti nell'elenco dei Fondi Esterni (OICR) disponibili da prodotto; il nuovo Fondo Esterno (OICR) avrà caratteristiche simili al Fondo Esterno (OICR) sostituito.

La compagnia provvederà alla sostituzione tramite una operazione di switch automatico definito al successivo punto 5.

Il cliente interessato dall'operazione riceve una comunicazione in cui viene informato che la compagnia procederà all'aggiornamento. Al termine dell'operazione viene trasmessa una lettera di conferma operazione con il dettaglio del trasferimento.

3. Attività di salvaguardia

L'attività di salvaguardia è un'attività svolta dalla compagnia allo scopo di tutelare i clienti da eventi esogeni riguardanti i Fondi Esterni (OICR). Per questo motivo non è prevista una frequenza prestabilita. L'attività potrà essere svolta dalla compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circostanze e i presupposti di seguito definiti.

Gli eventi che possono determinare l'attività di salvaguardia sono:

- sospensione di un Fondo Esterno (OICR) alla negoziazione;
- operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo Esterno (OICR);
- variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo Esterno (OICR) o di altre variazioni tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

L'attività di salvaguardia potrà essere effettuata dalla compagnia anche in caso di chiusura a nuovi investimenti per raggiunta capienza del Fondo Esterno (OICR).

Il cliente che ha investito nel Fondo Esterno (OICR) che ha raggiunto la capienza non potrà effettuare nuovi investimenti. La compagnia provvederà ad informare il cliente.

La compagnia potrà provvedere alla sostituzione del Fondo Esterno (OICR) interessato con un altro tra quelli già presenti nell'elenco dei Fondi Esterni (OICR) disponibili da prodotto, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del Fondo Esterno (OICR) di destinazione siano simili alle caratteristiche del Fondo Esterno (OICR) da sostituire.

La compagnia provvederà alla sostituzione tramite un'operazione di switch automatico definito al successivo paragrafo 5.

Nel caso in cui non fosse possibile identificare il Fondo Esterno (OICR) di destinazione tra quelli presenti nell'elenco dei Fondi Esterni (OICR) disponibili da prodotto, il trasferimento verrà effettuato nel Fondo Esterno (OICR) "Monetario" definito al successivo punto 4.

La compagnia invierà una comunicazione con il dettaglio del trasferimento al cliente interessato dall'operazione.

4. Fondo Esterno (OICR) Monetario

Alla data di redazione delle presenti condizioni di assicurazione il Fondo Esterno (OICR) Monetario eventualmente utilizzato per l'attività di aggiornamento periodico e di salvaguardia è Epsilon Fund Euro Cash.

Si evidenzia che il suddetto Fondo Esterno (OICR) non è selezionabile su iniziativa del cliente.

5. Switch automatico

Lo switch automatico è previsto nel caso in cui la compagnia eserciti una delle attività sopra descritte di aggiornamento, monitoraggio e salvaguardia.

Con l'operazione di switch automatico la compagnia provvede a trasferire il valore delle quote del Fondo Esterno (OICR) di provenienza oggetto di sostituzione nel Fondo Esterno (OICR) di destinazione identificato in base a una delle attività di Fund Selection.

Dal valore totale da trasferire verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, maturato sui Fondi Esterni (OICR) e non ancora prelevato.

L'operazione di switch automatico verrà eseguita dalla compagnia seguendo le stesse regole dello switch volontario in termini di tempistiche.

L'operazione di switch automatico non prevede alcun costo.

Al cliente non è richiesto di fornire un preventivo assenso alle operazioni di switch automatico.

6. Operazioni di investimento del premio e di switch volontario in fase di sostituzione di un Fondo Esterno (OICR)

Qualora la sostituzione di un Fondo Esterno (OICR), in base alle attività sopra descritte, avvenisse in fase di switch, le rispettive operazioni di investimento/trasferimento verranno effettuate direttamente nel Fondo Esterno (OICR) in quel momento disponibile.

Art. 25 Quali sono i costi dell'attività di Fund Selection

Per l'attività di Fund Selection, la compagnia applica una commissione di gestione pari all'1,60% su base annua. Per il solo Fondo Epsilon Fund Euro Cash la commissione di gestione è pari allo 0,3%.

La commissione di gestione è prelevata, per l'effettivo periodo di permanenza, alla fine di ogni mese solare, mediante disinvestimento delle quote dei Fondi Esterni (OICR) in vigore sul contratto.

In caso di morte dell'assicurato, di riscatto totale o parziale (proporzionale e selettivo) e di switch, dal valore relativo alle quote dei Fondi Esterni (OICR) disinvestite verrà trattenuto l'eventuale rateo della commissione di gestione maturato ma non ancora prelevato.

Protezione prevista per il Fondo Synthesis ProtettoDue

Art. 26 Protezione prevista per il Fondo Synthesis ProtettoDue

Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue: la politica gestionale

Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, se selezionato dal cliente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:

- incrementare il valore dell'investimento e
- al contempo preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "Obiettivo di Protezione").

Il "Valore Quota Protetto" è quindi pari all'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.

La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

Ulteriori modalità di perseguimento dell'Obiettivo di Protezione

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, attuato per il tramite della politica gestionale del fondo attraverso l'applicazione di modelli quantitativi di protezione del capitale, la compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito "Accordo di protezione").

In virtù dell'Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Intesa Sanpaolo S.p.A. corrisponderà alla compagnia l'importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto.

Contenuti dell'Accordo di protezione

L'Accordo di protezione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e la compagnia concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione.

Tale Accordo ha una scadenza originariamente fissata al 10 giugno 2031.

A partire da tale data, la compagnia si impegna, previo consenso di entrambe le parti, a estendere la durata contrattuale originaria dell'Accordo, tramite rinnovo dell'Accordo per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'impegno di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivante dall'Accordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento di Intesa Sanpaolo S.p.A.);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino Intesa Sanpaolo S.p.A.** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di protezione con Intesa Sanpaolo S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:
  - ove le condizioni di mercato lo consentano, la compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di protezione originario;
  - qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato nel Regolamento del Fondo Interno; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può, pertanto, essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Nell'Allegato 1 alle presenti condizioni di assicurazione è riportato un esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue.

Prestazione in caso di morte o riscatto

Art. 27 Come si determina la prestazione in caso di morte dell'assicurato

In caso di morte dell'assicurato la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari il valore complessivo dell'investimento maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data della morte.

Il valore complessivo dell'investimento è determinato dalla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch e riscatti parziali;
- **capitale investito nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) (controvalore) alla data di disinvestimento.** Il valore del capitale investito nei Fondi Interni e/o nei Fondi Esterni (OICR) è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote

detenute per ciascun Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR) per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento. In caso di disinvestimento di quote di Fondi Esterni (OICR), dal relativo valore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione maturato e non ancora prelevato.

In caso di disinvestimento da Fondi Esterni (OICR), dall'importo da liquidare verrà trattenuto l'eventuale rateo commissionale maturato sui Fondi Esterni (OICR) e non ancora prelevato.

La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione della morte.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, il disinvestimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

Data di comunicazione della morte dell'assicurato

Data in cui la compagnia riceve la richiesta di pagamento della prestazione con uno dei seguenti documenti che certificano la morte dell'assicurato:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Il valore complessivo dell'investimento viene maggiorato di un importo variabile e che varia in base all'età dell'assicurato alla data di morte, come indicato in tabella:

Età dell'assicurato alla data di morte	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

La maggiorazione non potrà comunque superare l'importo massimo di 50.000,00 euro per assicurato, indipendentemente dal numero di contratti Synthesis relativi al medesimo assicurato.

In presenza di più contratti Synthesis aventi lo stesso assicurato, qualora l'importo complessivo della maggiorazione risultasse superiore a 50.000,00 euro, l'importo massimo sarà liquidato proporzionalmente fra i vari contratti.

A partire dalla data di inizio del contratto, la prestazione assicurata in caso di morte è pagata qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

In caso di disinvestimento dai Fondi Esterni (OICR), dall'importo da liquidare verrà trattenuto l'eventuale rateo commissionale maturato sui Fondi Esterni (OICR) e non ancora prelevato.

ESEMPIO:

Determinazione della prestazione in caso di morte dell'assicurato

IPOTESI 1

Un assicurato, dopo cinque mesi dall'inizio del contratto, muore all'età di 65 anni.
Il valore complessivo dell'investimento è di 6.000.000,00 di euro.

La compagnia paga al beneficiario che ha richiesto la prestazione un importo di 6.050.000,00 di euro, dato dalla somma di:

- 6.000.000,00 di euro, pari al valore complessivo dell'investimento;
- 50.000,00 euro, pari al minor valore tra 1% del valore complessivo (60.000,00 euro) e il valore massimo della maggiorazione pari a 50.000,00 euro.

IPOTESI 2

Un assicurato dopo cinque anni dall'inizio del contratto, muore all'età di 76 anni.
Il valore complessivo dell'investimento è di 150.000,00 euro.

La compagnia paga al beneficiario che ha richiesto la prestazione un importo di 150.150,00 euro, dato dalla somma di:

- 150.000,00 euro, pari al valore complessivo dell'investimento;
- 150,00 euro, pari allo 0,1% del valore complessivo.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Art. 28 Come e quando è possibile richiedere il riscatto

Trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del contratto il cliente può richiedere alla compagnia il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore complessivo dell'investimento.

Il cliente può richiedere il riscatto:

1. sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
2. dall'area riservata della compagnia (solo per i clienti registrati);
3. inviando la richiesta di riscatto (con allegata copia del documento d'identità del cliente o se il cliente è rappresentato da un legale rappresentante copia del documento d'identità) a questo indirizzo:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Liquidazioni Vita
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

La richiesta di riscatto dovrà indicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. Queste coordinate dovranno fare riferimento solo a conti correnti intestati o cointestati al cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Art. 29 Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto

In caso di **riscatto totale**, il cliente riceve il valore complessivo dell'investimento al netto dei costi di riscatto, se previsti.

Il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch e riscatti parziali;
- **capitale investito nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) alla data di disinvestimento.** Il valore del capitale investito nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute per ciascun Fondo Interno e/o Fondi Esterni (OICR) per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

La richiesta di **riscatto parziale** è ammessa se:

- l'importo richiesto è almeno di 5.000,00 euro;
- a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento è uguale o superiore a 50.000,00 euro.

Il cliente può scegliere il riscatto parziale tra due modalità:

1. **proporzionale**. L'importo viene disinvestito in modo proporzionale dalla Gestione Separata e dai Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) secondo la loro percentuale effettiva di ripartizione alla data di richiesta;
2. **selettivo**. Il cliente sceglie come disinvestire l'importo da una o più tipologie di investimento, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:
   a. l'importo minimo disinvestito da ciascun Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR) interessato deve essere pari a 1.000,00 euro;
   b. l'importo minimo che resta eventualmente investito in ciascun Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR) interessato deve essere pari a 1.000,00 euro;
   c. dopo il riscatto parziale il capitale investito nella Gestione Separata deve essere compreso tra il 20% e il 70% del valore complessivo dell'investimento;
   d. dopo il riscatto parziale il capitale investito nei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR) deve essere compreso tra il 30% e l'80% del valore complessivo dell'investimento.

In caso di riscatto parziale, il cliente riceve l'importo, al netto dei costi di riscatto, se previsti, solo dopo che la compagnia:

- ha verificato il rispetto dei limiti previsti per le richieste di riscatto parziale;
- ha determinato gli importi da disinvestire da ciascuna tipologia di investimento e il corrispondente numero di quote da disinvestire per i Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR).

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta attivo per un valore complessivo dell'investimento ridotto dell'importo riscattato.

L'operazione di riscatto parziale verrà eseguita alla data di disinvestimento definita di seguito, pertanto gli importi da disinvestire - per effetto della valorizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo la data di richiesta del riscatto.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, il disinvestimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

In caso di disinvestimento da Fondi Esterni (OICR), dall'importo da liquidare verrà trattenuto l'eventuale rateo commissionale maturato sui Fondi Esterni (OICR) e non ancora prelevato.

Data di richiesta del riscatto

La data di richiesta del riscatto è la data in cui la banca intermediaria o la compagnia riceve la richiesta firmata con copia del documento del cliente o del legale rappresentante del cliente.

Art. 30 Quali sono i costi in caso di riscatto

Al valore disinvestito per il riscatto la compagnia applica un costo fisso pari a 100,00 euro.

Per il solo riscatto totale, dal giorno del 10° anniversario di polizza non è prevista l'applicazione di alcun costo.

ESEMPIO

Applicazione dei costi di riscatto

Un cliente dopo 2 anni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il riscatto parziale di 100.000,00 euro. La compagnia paga al cliente 99.900,00 euro, applicando all'importo richiesto il costo fisso di 100,00 euro.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Recesso

Art. 31 Come recedere dal contratto

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (conclusione del contratto) il cliente può recedere dal contratto con una delle seguenti modalità:

- sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria firmato dal cliente (se il cliente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il cliente è persona giuridica) e allegando copia del documento di identità;
- inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R firmata dal cliente (se il cliente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il cliente è persona giuridica) e allegando copia del documento di identità a questo indirizzo:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello riportato sul timbro postale (data del timbro di spedizione).

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per i sette giorni dopo la data di sottoscrizione (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia del contratto è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo.

Durante il periodo di sospensiva il cliente può recedere dal contratto in una delle seguenti modalità:

- inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo:

c/o Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

In caso di recesso durante il periodo di sospensiva, compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno:

- di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale;
- di sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- di ricezione della compagnia della lettera raccomandata (data del timbro della ricevuta di ritorno).

Art. 32 Come si determina il rimborso in caso di recesso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la compagnia rimborsa al cliente:

- il premio unico se la comunicazione di recesso arriva prima della data di investimento;
- il premio unico tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote per la parte dell'importo investito nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR), se la comunicazione di recesso arriva dopo la data di investimento.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite il terzo giorno lavorativo dopo la data di ricezione della comunicazione di recesso. Il valore rimborsato si ottiene moltiplicando il numero delle quote detenute in uno o più Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR) per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) non viene calcolato, o in cui non risultino disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi Esterni (OICR) interessati, il disinvestimento è posticipato al primo giorno successivo in cui sono disponibili i valori quota di tutti i Fondi Interni e/o dei Fondi Esterni (OICR) scelti dal cliente.

Scelta dei beneficiari

Art. 33 Come scegliere i beneficiari

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la compagnia paga la prestazione in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di validità del contratto.

Il cliente indica nel modulo di polizza uno o più beneficiari, anche tramite designazione nominativa.

In caso di designazione nominativa il cliente deve fornire alla compagnia le complete generalità del beneficiario, di seguito elencate:

1. se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente;
2. se persona giuridica: ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente.

Nel caso in cui siano stati nominati più beneficiari, la compagnia provvederà al pagamento della prestazione in parti uguali, salvo diversa indicazione da parte del cliente tramite comunicazione scritta indirizzata direttamente alla compagnia.

ESEMPIO

Designazione nominativa dei beneficiari

Il cliente indica in modo univoco i beneficiari con nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita.

Designazione non nominativa dei beneficiari

Il cliente indica una categoria generica di persone fisiche: eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Quindi l'importo dovuto dalla compagnia non rientra nella massa ereditaria del cliente, come specificato nell'art. 1920 del codice civile.

Art. 34 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il cliente, per esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dai beneficiari che la compagnia potrà contattare per il pagamento della prestazione assicurata, nel caso in cui non risulti possibile contattare direttamente i beneficiari.

È ammesso un solo referente terzo per contratto.

Il cliente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di polizza nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Con la nomina di un referente terzo il cliente si impegna, sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità, a:

- conferire specifico incarico e impartire al referente terzo le istruzioni per supportare la compagnia a contattare il beneficiario;
- consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano allegata al modulo di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), come previsto dagli art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679;
- informare tempestivamente la compagnia nel caso in cui il referente terzo venga revocato, abbia rinunciato o non sia più in grado di svolgere l'incarico;
- informare la compagnia per iscritto in caso di modifica dei dati di contatto del referente terzo.

Art. 35 Come modificare i beneficiari e il referente terzo

Il cliente può modificare o revocare i beneficiari e il referente terzo in qualsiasi momento durante il periodo di validità contrattuale.

La modifica o revoca diviene effettiva nel momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità di comunicazione di seguito descritte.

La modifica o revoca del beneficiario non può essere effettuata nel caso in cui il cliente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il beneficiario abbia accettato per iscritto tale beneficio. In questo caso, solo con il consenso scritto del beneficiario, il cliente potrà esercitare:

- il riscatto totale o parziale;
- la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto.

Modifica o revoca dei beneficiari.

La modifica o revoca del beneficiario deve essere comunicata dal cliente in una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o posta elettronica;
- tramite testamento.

Perché sia valida la variazione del beneficiario il cliente deve:

- **riportare il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;**
- **indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari, come indicato nell'art. 33 (Come scegliere i beneficiari).**

In caso di modifica o revoca del beneficiario non valida rimane valida la precedente designazione.

Modifica o revoca del referente terzo.

La modifica o revoca del referente terzo deve essere comunicata dal cliente con una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o Posta Elettronica Certificata.

La variazione del referente terzo è valida se:

- riporta il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;
- il nuovo referente terzo non coincide con uno dei beneficiari;

- sono forniti tutti i dati necessari per l'identificazione del nuovo referente terzo, come indicato nell'art. 34 (Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione dei beneficiari).

Si considera revocato il referente terzo nominato nel caso di:

- modifica del referente terzo che comporti la coincidenza con il beneficiario, se nominativamente designato;
- modifica del beneficiario che comporti la coincidenza tra beneficiario e referente terzo. In questo caso rimane valida solo la nomina del beneficiario mentre la nomina del referente terzo è invalida, senza che la compagnia debba fornire alcuna comunicazione al cliente.

Richiesta della prestazione

Art. 36 Come richiedere la prestazione in caso di morte dell'assicurato

Il beneficiario per poter ottenere il pagamento della prestazione in caso di morte dell'assicurato deve inviare alla compagnia la documentazione necessaria per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

La documentazione può essere recapitata tramite la banca intermediaria o alla compagnia direttamente.

AVVERTENZA

Di seguito sono richiamate le finalità per le quali la compagnia richiede della documentazione per consentire l'accesso alla prestazione.

Il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire la documentazione nel seguito indicata ha lo scopo di identificare correttamente gli aventi diritto della prestazione assicurata.

La documentazione necessaria per richiedere il pagamento dalla prestazione in caso di morte dell'assicurato è la seguente:

- codice fiscale dei beneficiari;
- copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari (se il beneficiario è rappresentato da un procuratore copia del documento d'identità del procuratore; se il beneficiario è una persona giuridica è richiesto il documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante);
- comunicazione di morte dell'assicurato con la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte dell'assicurato o copia autentica con indicazione della data di nascita dell'assicurato.

Ciascun beneficiario deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Solo in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari è richiesta la sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Se i beneficiari sono minori o incapaci sono richiesti i documenti originali dei provvedimenti del giudice tutelare o loro copia autentica con i quali si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato ai beneficiari. Dovrà essere fornita anche:

- l'indicazione di come sarà pagato il capitale;
- l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Altre informazioni

Categorie di dati personali relative ai beneficiari

Sono dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o incapacità o infermità fisiche o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.

Ulteriore documentazione richiesta in caso di designazione nominativa o non nominativa dei beneficiari

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.

Per facilitare la compilazione, sul sito di compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) è presente uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Nel caso sia disposto dalla legge o in presenza di situazioni particolari, per le quali è necessario o opportuno acquisire ulteriore documentazione, la compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione prima di procedere al pagamento della prestazione specificandone la motivazione.

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla compagnia, l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la banca intermediaria e la compagnia adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 37 Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)

Il beneficiario deve richiedere il pagamento della prestazione entro 10 anni dal giorno in cui si è verificata la morte dell'assicurato (art. 2952 del codice civile - prescrizione).

Cosa succede ai capitali assicurati non richiesti entro il termine massimo

I capitali investiti non richiesti entro il termine stabilito saranno versati dalla compagnia in un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche o integrazioni).

Pagamenti della compagnia

Art. 38 Come vengono effettuati i pagamenti

Tutti i pagamenti della compagnia saranno effettuati tramite accredito sul conto corrente bancario, per questo motivo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti alla morte dell'assicurato l'indicazione delle coordinate bancarie dovrà essere firmata in originale dal beneficiario.

Per le richieste di rimborso del versamento a seguito del recesso, riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia non eseguirà le richieste che prevedono il pagamento della prestazione in "Paesi o Territori a Rischio", cioè tutti i Paesi o territori non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente elencati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 (incluse successive modifiche e integrazioni), e quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Paesi o territori non cooperativi nello scambio internazionale di informazioni anche in materia fiscale).

Art. 39 Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

Altre norme

Art. 40 Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, switch e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale switch automatico nei 10 giorni lavorativi precedenti la data di detto switch automatico ai clienti che in quel momento detengono quote del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:

- versamento aggiuntivo;
- switch;
- riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o riscatto totale.

Art. 41 Operazioni richieste di sabato

In caso di operazioni richieste di sabato presso la banca intermediaria, la compagnia considererà come data di richiesta dell'operazione il primo giorno lavorativo della settimana successiva.

Rimangono valide le regole di investimento e disinvestimento previste dal contratto.

Art. 42 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento

I giorni lavorativi utili per la determinazione delle date di investimento o disinvestimento sono tutti i giorni dell'anno solare, esclusi i giorni in cui il valore unitario della quota non viene calcolato e pubblicato. Il calendario di valorizzazione, con indicazione dei giorni in cui non viene calcolato il valore della quota, è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Art. 43 Modifiche nell'offerta di Fondi Interni

La compagnia potrà istituire in futuro nuovi Fondi Interni che andranno ad integrare l'offerta di Fondi Interni del prodotto Synthesis (MIXT5).

La compagnia potrà inoltre:

- fondere un Fondo Interno con un altro Fondo Interno con caratteristiche simili, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e l'adeguatezza dimensionale;
- chiudere (liquidare) un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da renderne inefficiente la gestione finanziaria o eccessiva l'incidenza dei costi.

Tutte le modifiche nell'offerta di Fondi Interni sono effettuate nell'interesse dei clienti e non comportano alcun costo aggiuntivo.

Ogni modifica nell'offerta di Fondi Interni sarà comunicata al cliente con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 44 Operazioni relative ai Fondi Esterni (OICR)

Le Società di Gestione dei Fondi Esterni (OICR) e la compagnia possono effettuare le seguenti operazioni (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Modifica della denominazione del Fondo Esterno (OICR): la modifica riguarda unicamente il nome di uno o più Fondi Esterni (OICR) selezionabili o già selezionati dal cliente;

2. Modifica del grado di rischio del Fondo Esterno (OICR): questa modifica potrebbe eventualmente comportare anche la variazione della politica di investimento;
3. Modifica della politica di investimento del Fondo Esterno (OICR): questa modifica potrebbe eventualmente comportare anche la variazione del grado di rischio;
4. Modifica della commissione di gestione del Fondo Esterno (OICR): vengono modificate le percentuali annue delle commissioni di gestione gravanti sui singoli Fondi Esterni (OICR);
5. Chiusura del Fondo Esterno (OICR) a nuovi investimenti: il Fondo Esterno (OICR) oggetto dell'operazione viene chiuso a nuove sottoscrizioni e switch in entrata; il Fondo Esterno (OICR) rimane aperto per operazioni di riscatto e di switch in uscita;
6. Riapertura del Fondo Esterno (OICR) a nuovi investimenti: il Fondo Esterno (OICR) oggetto dell'operazione chiuso in precedenza viene riaperto a nuove sottoscrizioni e switch in entrata;
7. Fusione tra Fondi Esterni (OICR): con questa operazione due o più Fondi Esterni (OICR) si fondono insieme e ne costituiscono uno nuovo;
8. Fusione per incorporazione: con questa operazione un Fondo Esterno (OICR) viene incorporato da un altro Fondo Esterno (OICR) già esistente;
9. Trasferimento: con questa operazione il Comparto di un Fondo Esterno (OICR), o parte di esso, viene trasferito in un altro Fondo Esterno (OICR) all'interno del quale viene quindi creato un nuovo Comparto.

Qualora dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti la compagnia ne darà comunicazione al cliente.

Art. 45 Prestiti, cessione del contratto e pegno

Il contratto non prevede la concessione di prestiti e non può essere ceduto ad altri soggetti.

Il cliente può dare in pegno il contratto. L'atto di pegno diventa efficace quando la compagnia ne prende nota sul modulo di polizza (o sull'appendice ad esso allegata).

Se il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto parziale o totale e il pagamento della prestazione in caso di morte è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Art. 46 Pignoramento o sequestro del capitale

L'importo dovuto dalla compagnia al cliente anche nella sua qualità di beneficiario non può essere pignorato né sequestrato, fatta eccezione dei casi previsti dalla legge (art. 1923 del codice civile).

Art. 47 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente o del beneficiario.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Reclami e controversie

Art. 48 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

Fax: +39 02.3051.8173

E-mail: ufficioreclami@intesasanpaoloassicurazioni.com
PEC (Posta Elettronica Certificata):
ufficioreclami@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

La compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:

IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax: 06.42133206

PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Art. 49 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Affari Legali e Societari
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

Fax. +39 02.3051.8173

E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Se la mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento del contratto)

FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO

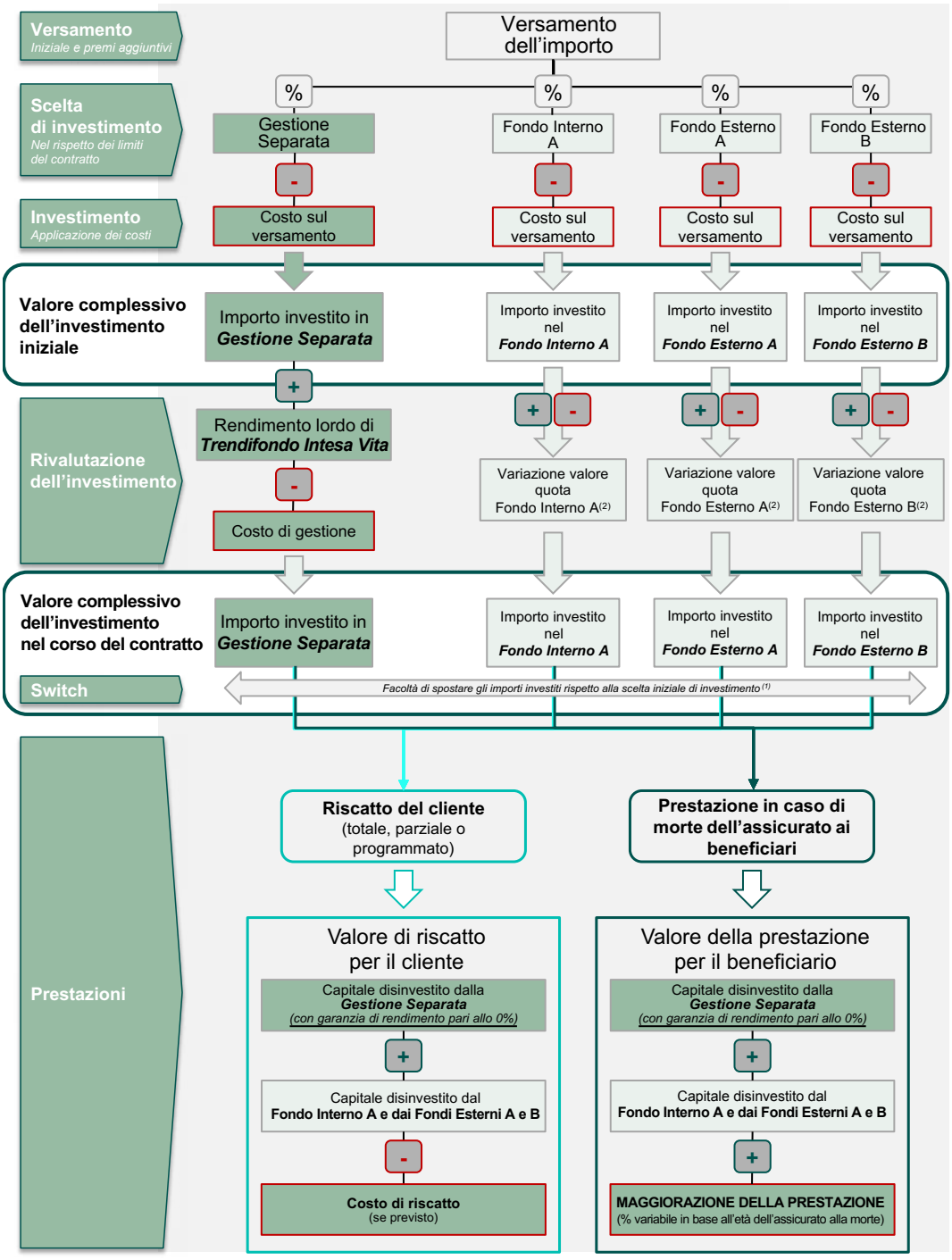

(1) Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto
(2) Valore già al netto dei costi di gestione applicati ai Fondi Interni e Fondi Esterni (OICR)

Scheda sintetica di prodotto (Costi del contratto)

COSTI APPLICATI AL VERSAMENTO

FISSI	VARIABILI
100,00 euro	Non previsti

COSTI DI GESTIONE

Fondo	Costi di gestione	Commissione di overperformance
GESTIONE SEPARATA "Trendifondo Intesa Vita"	1,30%	Non prevista
Synthesis Mix 10	1,60%	Non prevista
Synthesis Mix 20	1,60%	Non prevista
Synthesis Mix 30	1,60%	Non prevista
Synthesis Multiasset 15	1,60%	Non prevista
Synthesis Multiasset 30	1,60%	Non prevista
Synthesis Bilanciato 25	1,20%	Non prevista
Synthesis Bilanciato 50	1,30%	Non prevista
Synthesis Bilanciato 80	1,40%	Non prevista
Synthesis Multiasset Flex	1,60%	Non prevista
Synthesis ProtettoDue	1,02%	Non prevista
Attività di Fund Selection su Fondi Esterni	1,60%	Non prevista
Fondo Esterno Epsilon Fund Euro Cash	0,30%	Non prevista
Altri Fondi Esterni	Stabilite direttamente dalle Società di Gestione (art. 23)	

COSTI DI RISCATTO

Tempi di riscatto	Costo per riscatto totale	Costo per riscatto parziale
Fino a 90 giorni di durata del contratto	Non ammesso	Non ammesso
Dal 1° anniversario fino al giorno che precede il 10° anniversario di polizza	100,00 euro	100,00 euro
Dal 10° anniversario di polizza	0 euro	100,00 euro

ALTRI COSTI

Switch	Non previsto

Glossario

Adeguata verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231/2007 e Regolamento IVASS n. 44/2019).
Anniversario di polizza	Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con il cliente, se persona fisica.
Banca intermediaria	È il soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Beneficiario	Persona fisica alla quale la compagnia paga la prestazione assicurata in caso di morte dell'assicurato.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Categoria	La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Cliente	Nel presente contratto è il titolare del contratto (il contraente) che se persona fisica coincide con la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'assicurato), se persona giuridica deve essere una società fiduciante con fiduciario persona fisica.
Compagnia	È la società con la quale il cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..
Componenti	Sono la Gestione Separata, i Fondi Interni e i Fondi Esterni (OICR) che in base alla scelta del cliente compongono la combinazione di investimento.
Contraente	Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare i versamenti.
Contratto	L'accordo che stabilisce gli obblighi del cliente e della compagnia.
Data di investimento	Data in cui viene investito il premio unico.
Data inizio del contratto (decorrenza)	Data in cui il contratto ha inizio a condizione che sia stato pagato il premio unico.
Fondo Esterno (OICR)	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SICAV. Con riferimento al presente contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi. In OICR possono investire anche i Fondi Interni.

Glossario

Fondo Interno

Fondo di investimento costituito all'interno della compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della compagnia.

Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata "Trendifondo Intesa Vita".

Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)

Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR).

Importo investito

Importo versato al netto dei costi applicati (premio unico), che la compagnia investe in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni e/o Fondi Esterni (OICR), in base alla combinazione di investimento definita dal cliente.

IVASS

Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Modulo di polizza

Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SICAV. Con riferimento al presente contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi. In OICR possono investire anche i Fondi Interni.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

Premio unico

Importo del premio versato dal cliente.

Prescrizione

Termine entro il quale decadono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Il termine è dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile).

Prestazione

Importo che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal cliente.

Glossario

Pro rata temporis (o pro-rata)

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di rivalutazione "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultima rivalutazione fino alla data effetto del calcolo considerata. Per l'eventuale parte di investimento direttamente in Fondi Esterni (OICR), è - nei casi previsti - il meccanismo di applicazione della commissione di gestione in proporzione al tempo trascorso prelevata dalla compagnia, secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione, per lo svolgimento dell'attività di Fund Selection.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno e/o Fondo Esterno (OICR). Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del versamento.

Riscatto parziale

Possibilità del cliente di richiedere il pagamento di parte del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Riscatto totale

Possibilità del cliente di estinguere il contratto richiedendo il pagamento del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni e dei Fondi Esterni (OICR) che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il loro patrimonio.

SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile: è una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Sottoscrizione del contratto (conclusione)

Momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.

Switch

Operazione richiesta dal cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse tipologie di investimento del contratto secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti.

Switch automatico

Nel presente contratto è:

- il trasferimento, operato dalla compagnia, del controvalore totale delle quote da un OICR ad un altro per una delle Attività di Fund Selection, come previsto dalle condizioni di assicurazione;
- il trasferimento, operato dalla compagnia, del controvalore totale delle quote dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue al Fondo Interno Synthesis Mix 10 al verificarsi dell'evento previsto contrattualmente.

Glossario

Tasso di rendimento della Gestione Separata

Rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata collegata al contratto.

Tasso di rivalutazione

Rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al valore del capitale investito nella Gestione Separata.

Tipologia di investimento

Sono la Gestione Separata, i Fondi Interni e i Fondi Esterni (OICR) presenti nel contratto e che in base alla scelta del cliente compongono la combinazione di investimento.

Valore complessivo dell'investimento

È il capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
- il capitale investito nella Gestione Separata;
- valore del capitale investito in quote di Fondi Interni;
- valore del capitale investito in quote di Fondi Esterni.

Valore di riscatto

Valore del capitale pagabile in caso di riscatto ad una certa data, al netto di eventuali costi di riscatto e imposte di legge.

Valorizzazione della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno/Fondo Esterno (OICR), nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote del Fondo Interno/Fondo Esterno (OICR) alla stessa data.

Versamenti aggiuntivi

Importo che il cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Trendifondo Intesa Vita”. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” è l’euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione di “Trendifondo Intesa Vita” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “Trendifondo Intesa Vita” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività e per l’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria di "Trendifondo Intesa Vita" è caratterizzata principalmente da investimenti del Comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio[1]. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "Investment Grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating[2].

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al Comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione di "Trendifondo Intesa Vita". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:
- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’assicurato.

1. Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all’art. 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. “rating sintetico”) al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento aggiornato a luglio 2014.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 10** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
30% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
10% J.P. Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
50% J.P. Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
4% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
6% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;

h) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della politica di sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti. La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 10 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.
Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 20%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 10	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 20** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
25% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
10% J.P. Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
45% J.P. Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
8% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;

h) **rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della politica di sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 20 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali. Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.
Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG). La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 30%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 20	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
20% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
15% J.P. Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
35% J.P. Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
18% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;

h) **rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della politica di sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 30 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.
Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 50%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su

metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 30	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset 15** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell'investimento attraverso una contenuta esposizione ai mercati azionari.
Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
15% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU INDEX
45% J.P. Morgan EMU Euro 1-10yr	JNEU1R10 INDEX
25% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr	ER0V INDEX
15% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index	MXWD INDEX

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità

patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 15 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del controvalore del portafoglio del Fondo Interno; mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 25%, salvo temporanei sforamenti.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset 15	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.
La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell'investimento attraverso una moderata esposizione ai mercati azionari.
Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU INDEX
40% J.P. Morgan EMU Euro 1-10yr	JNEU1R10 INDEX
20% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr	ER0V INDEX
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Countries World ex-Europe	MSUEAXEU INDEX
10% Stoxx Europe 50	SX5P INDEX

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità

patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 30 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 50%.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset 30	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.
La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Bilanciato 25** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della linea di gestione è la massimizzazione del rendimento dell'investimento rispetto al benchmark attraverso una limitata esposizione ai mercati azionari ed una gestione attiva dell'asset allocation. La gestione attiva consente al Gestore di discostarsi dal benchmark di riferimento del fondo, sulla base di scelte discrezionali che si manifestano ad esempio in sovrappesi o sottopesi delle singole asset class, aree geografiche, settori e valute, sempre nel rispetto dei limiti indicati nei paragrafi successivi. Il fondo persegue il proprio obiettivo investendo anche in OICR che replicano totalmente il loro benchmark di riferimento o che si discostano lievemente dallo stesso (fondi passivi o semi-passivi).
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
12% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index Total Return Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
30% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC	JNEULOC
10% J.P. Morgan GBI US Unhedged EUR	JNUCUS
5% J.P. Morgan GBI Japan Unhedged EUR	JNUCJP
8% Bloomberg Barclays EuroAgg. 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR	LE5CTREU
5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index	HEC4
5% J.P. GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR	JGENVUEG
25% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index	NDEEWNR

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente.

Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Tali OICR potranno anche essere, anche in via esclusiva, istituiti e/o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento prevede anche l'uso di OICR passivi e semi passivi.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non. Il peso della componente azionaria può, a seconda del contesto del mercato, variare da un minimo del 15% ad un massimo del 35% del valore del Fondo Interno.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati nelle divise degli Stati appartenenti all'OCSE (inclusi i Paesi emergenti).
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Bilanciato 25	1,20%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari allo 0,80% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.
La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 25

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Bilanciato 50** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della linea di gestione è la massimizzazione del rendimento dell'investimento rispetto al benchmark attraverso una moderata esposizione ai mercati azionari ed una gestione attiva dell'asset allocation. La gestione attiva consente al Gestore di discostarsi dal benchmark di riferimento del fondo, sulla base di scelte discrezionali che si manifestano ad esempio in sovrappesi o sottopesi delle singole asset class, aree geografiche, settori e valute, sempre nel rispetto dei limiti indicati nei paragrafi successivi. Il fondo persegue il proprio obiettivo investendo anche in OICR che replicano totalmente il loro benchmark di riferimento o che si discostano lievemente dallo stesso (fondi passivi o semi-passivi).
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
8% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index Total Return Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
14% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC	JNEULOC
8% J.P. Morgan GBI US Unhedged EUR	JNUCUS
5% J.P. Morgan GBI Japan Unhedged EUR	JNUCJP
5% Bloomberg Barclays EuroAgg. 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR	LE5CTREU
5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index	HEC4
5% J.P. GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR	JGENVUEG
50% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index	NDEEWNR

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente.

Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere, anche in via esclusiva, istituiti e/o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento prevede anche l'uso di fondi passivi e semi passivi.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non. Il peso della componente azionaria può a seconda del contesto del mercato variare da un minimo del 35% ad un massimo del 65% del valore del Fondo Interno.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati nelle divise degli Stati appartenenti all'OCSE (inclusi i Paesi emergenti).
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Bilanciato 50	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari allo 0,80% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.
La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 50

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Bilanciato 80** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della linea di gestione è la massimizzazione del rendimento dell'investimento rispetto al benchmark attraverso una elevata esposizione ai mercati azionari ed una gestione attiva dell'asset allocation. La gestione attiva consente al Gestore di discostarsi dal benchmark di riferimento del fondo, sulla base di scelte discrezionali che si manifestano ad esempio in sovrappesi o sottopesi delle singole asset class, aree geografiche, settori e valute, sempre nel rispetto dei limiti indicati nei paragrafi successivi. Il fondo persegue il proprio obiettivo investendo anche in OICR che replicano totalmente il loro benchmark di riferimento o che si discostano lievemente dallo stesso (fondi passivi o semi-passivi).
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index Total Return Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
10% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC	JNEULOC
5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index	HEC4
80% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index	NDEEWNR

Gli indici che compongono il benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Tali OICR potranno anche essere, anche in via esclusiva, istituiti e/o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;

- certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80 persegue una propria politica di investimento come di seguito descritta.
La politica di investimento prevede anche l'uso di OICR passivi e semi passivi.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark di riferimento, riportato nell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non. Il peso della componente azionaria può a seconda del contesto del mercato variare da un minimo del 60% ad un massimo del 100% del valore del Fondo Interno.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati nelle divise degli Stati appartenenti all'OCSE (inclusi i Paesi emergenti).
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero

complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) **Commissione di gestione**: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Bilanciato 80	1,40%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR**: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari allo 0,80% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) **Altri costi a carico del Fondo Interno**:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Bilanciato 80

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è realizzare una crescita moderata del valore del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un livello massimo di rischio (10% di volatilità massima annua).

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  depositi bancari in conto corrente;
  certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
Il Fondo Interno è di tipo flessibile e si avvale di uno stile di gestione attivo che affronta la ciclicità dei mercati finanziari modulando dinamicamente la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria degli investimenti.
Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria High Yield e Paesi emergenti può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 50% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 60%.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio, con un limite massimo del 70%, anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset Flex	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) **Altri costi a carico del Fondo Interno**:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a dicembre 2024.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis ProtettoDue** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue è:
- incrementare il valore del capitale investito e
- al contempo preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "**Obiettivo di Protezione**")

attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo art. 4.
Il "**Valore Quota Protetto**" è quindi pari all'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.
La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, attuato per il tramite della politica gestionale del fondo attraverso l'applicazione di modelli quantitativi di protezione del capitale, la compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito "**Accordo di protezione**").
In virtù dell'Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Intesa Sanpaolo S.p.A. corrisponderà alla compagnia l'importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto.
L'Accordo di protezione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e la compagnia concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione.
Tale Accordo ha una scadenza originariamente fissata al 10 giugno 2031.
A partire da tale data, la compagnia si impegna, previo consenso di entrambe le parti, a estendere la durata contrattuale originaria dell'Accordo, tramite rinnovo dell'Accordo per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L'impegno di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivante dall'Accordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:
- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento di Intesa Sanpaolo S.p.A.);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino Intesa Sanpaolo S.p.A.** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di protezione con Intesa Sanpaolo S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:
- ove le condizioni di mercato lo consentano, la compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione del Fondo Interno volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato al successivo art. 4; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

L'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. La protezione finanziaria prevista nel Fondo Interno risente di tale rischio. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

f) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato

dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente[1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno, per un minimo del 30% fino ad un massimo del 100%, sono promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.
Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 70%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue persegue una propria politica di investimento come di seguito descritto.
Il Fondo Interno è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento, e persegue una propria politica di investimento volta a incrementare il valore del capitale investito e a realizzare l'Obiettivo di Protezione come descritto al precedente art. 2.
L'esposizione ai mercati del Fondo Interno è di tipo flessibile, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La gestione del Fondo Interno si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la **Componente di Performance** (composta da OICR azionari, obbligazionari, flessibili e Absolute Return) e la **Componente di Protezione** (costituita da OICR Absolute Return, OICR monetari o strumenti del mercato monetario).

L'esposizione ai mercati azionari è gestita dinamicamente attraverso l'utilizzo di modelli quantitativi di asset allocation tattica, attraverso i quali il Gestore definisce periodicamente il peso da allocare in ciascuno strumento finanziario selezionato, compatibilmente con:
- il livello di volatilità target (l'asset allocation indicata dal Gestore viene sottoposta ad un controllo giornaliero di volatilità finalizzato a mantenerla ad un livello massimo annuo non superiore al 10%) e
- il livello di protezione.

L'allocazione tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione è in funzione delle aspettative del Gestore sull'evoluzione dei mercati di riferimento, delle performances ottenute al momento dell'allocazione e del livello di protezione fissato.

La strategia di gestione finanziaria modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione allo scopo di evitare che il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno risulti inferiore al Valore Quota Protetto. In particolare, tanto più il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo Interno da andamenti avversi dei mercati finanziari (Componente di Protezione).

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del Fondo Interno oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo Interno stesso.

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati si verificasse l'evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (nel seguito "Evento"), ossia quando il risultato della seguente formula:

(Valore Quota - Valore Quota Protetto) / Valore Quota
sia inferiore a 0,75%.

dove
Valore Quota = valore unitario della quota stessa
Valore Quota Protetto = valore unitario della quota protetto

non sarà più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica sopra descritta e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, pertanto l'intero patrimonio del Fondo Interno sarà allocato nella Componente di Protezione che in tal caso sarà costituita unicamente da OICR monetari.
Nel caso in cui si verificasse l'Evento, il valore delle quote investite nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 o, qualora quest'ultimo non fosse più disponibile, in un Fondo Interno avente caratteristiche equivalenti.
La compagnia eseguirà l'operazione di trasferimento automatico trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari. Con il trasferimento automatico il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota.

Per i dettagli sulle modalità di trasferimento del valore delle quote si rimanda alle condizioni di assicurazione dei contratti collegati al Fondo Interno.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione

disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo Interno come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis ProtettoDue	1,02%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.
La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari.

b) Costo della protezione: lo specifico Accordo di protezione tra la compagnia e Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede il costo indicato nella seguente tabella pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Costo della protezione annuo
Synthesis ProtettoDue	0,28%

Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell'Evento descritto all'art. 4 o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Intesa Sanpaolo S.p.A. o cessazione anticipata dell'Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte secondo quanto previsto all'art. 2.

c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR**: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.
La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo Interno, il diritto di riscatto senza penalità.

d) **Altri costi a carico del Fondo Interno**:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento aggiornato a giugno 2025.

Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto

Allegato 1: Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Al fine di illustrare le modalità di applicazione del Valore Quota Protetto con riferimento all'investimento nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, secondo quanto descritto all'articolo 26 delle presenti condizioni di assicurazione, di seguito, a titolo puramente esemplificativo, si riportano degli esempi che ipotizzano due casi di disinvestimento:

- un caso (Esempio 1) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il valore unitario della quota corrente;
- un caso (Esempio 2) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il Valore Quota Protetto.

Esempio 1

N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Valore unitario della quota corrente (in euro)	Valore Quota Protetto (in euro)	Controvalore delle quote disinvestite (in euro)
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) X (b)
500	9,115	8,139	4.557,50

Nell'Esempio 1 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il valore unitario della quota corrente poiché superiore al Valore Quota Protetto alla data di disinvestimento.

Esempio 2

N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Valore unitario della quota corrente (in euro)	Valore Quota Protetto (in euro)	Controvalore delle quote disinvestite (in euro)
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) X (c)
500	8,110	8,139	4.069,50

Nell'Esempio 2 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il Valore Quota Protetto poiché superiore al valore unitario della quota corrente alla data di disinvestimento.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Allegato 2: Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni Indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni **Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Synthesis Multiasset 30, Synthesis Bilanciato 25, Synthesis Bilanciato 50** e **Synthesis Bilanciato 80** come descritto nei rispettivi Regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI [“Dati MSCI”]. Per chiarezza, MSCI non è l’“amministratore” dell’indice di riferimento, né un “contributore”, “presentatore” o “contributore sottoposto a vigilanza” dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un “contributo” relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali.
I Dati MSCI sono forniti “così come sono”, senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull’opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

Area clienti Intesa Sanpaolo Assicurazioni

La compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area clienti è possibile modificare i propri dati anagrafici.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Modulo di polizza

Il Modulo di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia in relazione al contratto sarà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.

A titolo puramente esemplificativo, nel fac-simile si ipotizza:
- **cliente persona fisica;**
- **sottoscrizione del contratto in sede e con Firma digitale;**
- **designazione nominativa dei beneficiari della prestazione assicurata;**
- **indicazione anche di un referente terzo.**

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
Synthesis - Cod. MIXT5
N. XXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

	CLIENTE **Il contraente titolare del contratto**	**ASSICURATO** **La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto**
COGNOME		
NOME		
LUOGO DI NASCITA		
DATA DI NASCITA		
CODICE FISCALE		
INDIRIZZO di RESIDENZA		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO di RECAPITO		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO E-MAIL		
TELEFONO		

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Synthesis

Synthesis è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che consente di combinare diverse tipologie di investimenti.

È un contratto a vita intera che prevede il versamento di un premio unico, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Chi sono i destinatari della prestazione di Synthesis (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di morte del cliente sono:

Eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi del cliente, in entrambi i casi in parti uguali.

Cognome e nome _____ ☐ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il _____

Denominazione sociale _____ ☐ *

Partiva iva _____ Data di costituzione _____

Indirizzo Sede legale _____

Comune _____ CAP _____ Prov. _____ Nazione _____

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:
1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei beneficiario/i designato/i, la compagnia potrà incontrare, alla morte del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla compagnia, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza inizia dalle ore 24:00 del [**gg/mm/aaaa**], secondo le modalità indicate all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione, e dura per tutta la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto totale.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il cliente ha diritto di recedere dal contratto.
Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla compagnia tramite raccomandata A/R.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla banca intermediaria o alla compagnia.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la compagnia restituirà al cliente il premio complessivamente versato tenuto conto eventualmente del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di investimento in Fondi Interni e/o in Fondi Esterni (OICR); per le informazioni di dettaglio si rimanda all'articolo 32 delle condizioni di assicurazione.
A seguito del recesso esercitato il contratto verrà estinto.

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

PREMIO UNICO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E IMPORTO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al cliente è pari alla data di inizio del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Al premio unico versato si applica un costo fisso di 100,00 euro, pertanto l'importo investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

RIPARTIZIONE DEL PREMIO UNICO

Al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente ha scelto di ripartire il premio unico tra la Gestione Separata, e il Fondo Interno/i Fondi Interni e il Fondo Esterno (OICR)/i Fondi Esterni (OICR), secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Tipologia di investimento	Importo investito al netto dei costi (in euro)	Percentuale di ripartizione	Codice ISIN
Gestione Separata			
Trendifondo Intesa Vita	XXXX,XX	XX%	
Fondi Interni			
Nome Fondo Interno	XXXX,XX	XX%	
Nome Fondo Interno	XXXX,XX	XX%	
Nome Fondo Interno			
Nome Fondo Interno			
OICR			
Nome OICR	XXXX,XX	XX%	
Nome OICR	XXXX,XX	XX%	
ecc...	XXXX,XX	XX%	
Totale	XXXX,XX	XXX,XX%	

L'importo investito destinato al Fondo Interno/ai Fondi Interni e al/ai Fondo Esterno/Fondi Esterni (OICR) verrà convertito in quote alla data di inizio del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento saranno comunicati al cliente con la lettera di conferma investimento.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal cliente e dalla banca con Firma digitale.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente modulo di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
  - **la vigente versione del Documento contenente le informazioni chiave ed i Documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento prescelte;**
  - **la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi) e l'Elenco opzioni di investimento ex art. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR);**
  - **le condizioni di assicurazione Mod. ISPA-E54SINT-Ed.06/2025 ;**
  - **il modulo di polizza in formato fac-simile;**

  che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**

- **Dichiaro, infine, di aver letto e compreso l'Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa a una o più delle opzioni di investimento classificate art. 8 e/o art. 9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088, se presenti tra le opzioni di investimento da me prescelte. Tale informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della compagnia nella pagina del prodotto e/o nell'archivio Prodotti.**

  Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

  _____

  Firma cliente

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 10 *Quali sono i costi applicati ai versamenti*; articolo 16 *Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue*; articolo 24 *Cos'è l'attività di Fund Selection relativa ai Fondi Esterni (OICR)*; articolo 27 *Come si determina la prestazione in caso di morte dell'assicurato*; articolo 28 *Come e quando è possibile richiedere il riscatto*; articolo 30 *Quali sono i costi in caso di riscatto*; articolo 33 *Come scegliere i beneficiari*; articolo 34 *Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari*; articolo 40 *Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto*; articolo 45 *Prestiti, cessione del contratto e pegno*; articolo 49 *Come gestire le controversie.*

  Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

  _____

  Firma cliente

- Dichiaro:
  - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
  - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.

- **Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di morte, di cui all'articolo 36 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**

- Mi impegno a consegnare ai beneficiari e al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente modulo di polizza, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

- Infine autorizzo la banca intermediaria _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [ ] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. "e ad evidenziare la polizza sul Deposito Amministrato n° <n° deposito amministrato>". "e ad evidenziare la polizza sulla Rubrica Polizze n° <n° rubrica polizze>".

  Per la sottoscrizione della polizza

  Firma digitale legale rappresentante

  _____

  Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

  Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

  _____

  Firma cliente

  Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

FACSIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali.

☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

X _____

Firmato da "Nome e Cognome del cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

** * **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

_____

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <*numero proposta*>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X _____

Intermediario

FAC-SIMILE

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. **COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?**
   CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?
   Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
   Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

   In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni'' che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

   Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:
   Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.
   comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
   www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. **CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?**
   Il "Responsabile della protezione dei dati'' (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:
   dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. **QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?**
   I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:
   - **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
   - **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
   - **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
   - **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
   - **dati appartenenti a categorie** "**particolari**", ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. **PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?**
   Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.
   Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. **DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?**
   I dati che trattiamo possono avere provenienza:
   - **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
   - **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

   Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

   I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	*LE NOSTRE FINALITÀ*
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze** ed effettuiamo **indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie** "**particolari**" solo se strettamente necessario **per finalità specifiche**, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali**.
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc…).
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc…, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc…), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc…);

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc…);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti [1].

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo [2].

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.
Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.
2 G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA") - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA[3]

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri *(Hardware Security Model)* collocati presso le sedi informatiche *(Server Farm)* del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Privacy - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

3 Tale Informativa costituisce parte integrante dell'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sui siti internet delle Società.

Synthesis

Modello ISPA- E54SINT-Ed.06/2025

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SANPAOLO